

I COMPLIANCE PROGRAMS

nell'ordinamento italiano:

definizione ed esemplificazioni

(D.Lgs. 231/2001, D.Lgs 81/2008, L. 124/2015, D.Lgs 14/2019, L. 175/2016,
la tutela dell'ambiente L. 68/2015, D.Lgs 128/2015)

SOMMARIO

- GENESI
- DEFINIZIONE
- PROCESSO OPERATIVO
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO
- SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO
- II CONTROLLO INTERNO – «COSO» REPORT
- COMPLIANCE PROGRAMS IN ITALIA
- SISTEMI DI GESTIONE A SUPPORTO

GENESI

(cenni)

I “*Compliance Programs*” derivano:

- dalla *Federal Sentencing Guidelines* che nel 1991 esprimeva il concetto di “colpevolezza” delle persone giuridiche. Veniva quindi identificato il requisito su cui fondare la responsabilità delle “*corporation*” nonché il criterio per la commisurazione delle pene, tenuto conto delle precauzioni adottate dalle “*organization/corporation*” per evitare la commissione di illeciti o per porvi tempestivo rimedio.

(continua)

GENESI

(cenni)

- in seconda istanza a livello europeo dal “*Bribery Act in UK, Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics, and Compliance*” ossia la Legge sulla corruzione nel Regno Unito, Guida alle buone pratiche in materia di controlli interni, etica e conformità.

DEFINIZIONE

I Compliance Programs sono
dei **Modelli di organizzazione**
volti alla **prevenzione di possibili frodi**
e/o illeciti,
attraverso una cultura aziendale fondata
su **comportamenti etici** e
tramite delle **procedure atte a mitigare i**
suddetti rischi

Processo operativo dei *Complians Programs*



Il controllo interno attribuisce importanza alla gestione dei rischi “*compliance*”; ossia ai rischi derivanti dall’inosservanza di leggi e regolamenti cui l’impresa è soggetta e la cui violazione espone l’impresa a responsabilità per danni e sanzioni.

I “COMPLIANCE PROGRAMS”

I Compliance programs prevedono quindi:

1. La valutazione dei rischi;
 2. la predisposizione del sistema di gestione integrato del rischio;
 3. La presenza di un controllo interno;
- elementi che costituiscono i presupposti di un adeguato assetto organizzativo.

La valutazione dei rischi

(cenni)

La valutazione dei rischi aziendali avviene attraverso l'analisi e la gestione dei rischi della impresa, sia dal punto di vista della probabilità di accadimento di un evento, che dell'impatto ipotizzabile del suo verificarsi (*risk approach*).

Si va, pertanto, ad individuare la combinazione delle probabilità di avvenimento di un determinato reato e le sue conseguenze (risk assessment del rischio reato). Evoluzione di tale approccio del rischio è rappresentato dall'**Enterprise Risk Management (ERM)**

La valutazione dei rischi:
l'Enterprise Risk Management (ERM)

L'Enterprise Risk Management (ERM) è stato proposto nel 2004 allo scopo di guidare i manager per valutare e migliorare la gestione del rischio aziendale attraverso un modello integrato che comprendere tutti i rischi aziendali.

L'ERM rappresenta un'evoluzione del Risk Management e comprende l'insieme delle attività mirate a individuare, valutare, gestire e controllare tutti i tipi di eventi (rischi e opportunità).

Il Sistema di Gestione Integrato del Rischio

(cenni)

Il Sistema di Gestione Integrato del Rischio è costantemente orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- conformità delle operazioni a leggi e regolamenti;
- affidabilità e integrità delle informazioni (ivi comprese le informazioni finanziarie e di bilancio);
- salvaguardia del patrimonio aziendale;
- efficacia ed efficienza delle operazioni.

Obiettivo del Sistema di Gestione Integrato del Rischio è quello di garantire la protezione del “sistema azienda” dagli eventi sfavorevoli e dei loro effetti.

Il Controllo Interno nei Compliance Programs (cenni)

Il Controllo Interno nei Compliance Programs ha come obiettivo la valutazione, monitoraggio e gestione (in termini di mitigazione) dei rischi individuati nell'ambito dei Compliance Programs.

Una definizione puntuale del Controllo Interno nell'ambito dei Compliance Programs può essere individuata nel «COSO Report» (*Committee of Sponsoring Organizations Report*)

Il «COSO» Report

Il Committee of Sponsoring Organizations (COSO) Report è stato emanato dal Treadway Commission.

Link

<https://www.coso.org/Pages/default.aspx>

II «COSO» Report

Il «COSO» Report definisce il Sistema di Controllo Interno (SCI) come l'insieme di:

- **Ambiente aziendale di controllo:** sensibilità dei vertici aziendali verso la definizione degli strumenti principali costituenti: formalizzazione di ruoli, compiti e responsabilità (poteri delegati, regolamenti interni, funzionigrammi, separatezza funzionale);
- **sistema di comunicazione interna** (calendarizzazione delle informazioni necessarie e tempistiche di produzione di flussi e report, tempestività delle informazioni direttive, sensibilità e ricettività da parte delle strutture operative). Valutandone la coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.
- **Processo di gestione dei rischi:** processo continuo di identificazione e analisi di quei fattori endogeni ed esogeni che possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, al fine di determinare come questi rischi possono essere gestiti (identificazione, misurazione e monitoraggio).
- **Adeguatezza della struttura dei controlli:** modalità con cui vengono disegnati, strutturati ed effettivamente eseguiti i controlli ai diversi livelli organizzativi (di linea/operativi, gerarchico-funzionali, sulla gestione dei rischi e di revisione interna), necessari a garantire al vertice aziendale la corretta applicazione delle direttive impartite.
- **Sistema informatico:** valutazione della integrità e della completezza dei dati e delle informazioni, al fine di garantire la gestione e controllo di tutti i processi e attività aziendali.
- **Attività di monitoraggio:** capacità dei referenti aziendali (*risk owner*, funzioni di gestione dei rischi, Internal Audit, vertici aziendali) di presidiare in modo continuativo il SCI, nonché di identificare e realizzare gli interventi migliorativi necessari a risolvere le criticità rilevate, assicurando mantenimento, aggiornamento e miglioramento del SCI.

I “COMPLIANCE PROGRAMS” nell’ordinamento italiano

In Italia tale terminologia è stata tra l’altro recepita attraverso l’introduzione di:

riferimento legislativo	gli elementi di “compliance programs”
<p>D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti</p>	<p>predisposizione di un Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 con identificazione dei principali rischi (gap analysis) e della struttura di controllo atta a prevenire i rischi reato presupposto.</p>
<p>D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro</p>	<p>con particolare rif. all’art. 30 circa i “<i>Modelli di Organizzazione e Gestione Sicurezza e salute dei lavoratori</i>”.</p> <p>L’art. 18, comma 1° lett. q) del d.lgs. 81/2008, dispone che il datore di lavoro e i dirigenti debbano: “<i>prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio</i>”</p> <p>Gli Enti sono, inoltre, gravati da un dovere (adeguatezza degli assetti organizzativi come elemento fondante della governance delle società per azioni) di una organizzazione interna, rivolto alla prevenzione dei reati presupposto contenuti nell’art. 25-undecies del d.lgs. 231/01.</p>

I “COMPLIANCE PROGRAMS” nell’ordinamento italiano

riferimento legislativo	gli elementi di “compliance programs”
<p>Legge 190/2012 in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione</p> <p>nonché</p> <p>L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, c.d. Legge Madia</p> <p>L. 175/2016 (integrato dal D.Lgs. 100/2017) in materia di società a partecipazione pubblica</p>	<p>in relazione al Piano di prevenzione della corruzione con identificazione dei principali rischi attraverso apposita matrice rischi e le attività di controllo atte a mitigare il rischio.</p> <p>con riferimento alla riorganizzazione delle partecipate delle amministrazioni pubbliche si richiama:</p> <p>a) l’art. 6 comma 2 “<i>Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale</i>”</p> <p>b) l’art. 14 “<i>qualora emergano, nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento</i>”</p>
<p>D.lgs. 33/2013 in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>in relazione ai dati pubblicati dalle società in materia di appalti (bandi gara), consulenze, proposte di lavoro ed altri dati economici</p>
<p>D.Lgs 128/2015 Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente</p>	<p>Si richiama l’art. 6 del DLgs. 128/2015 e le disposizioni attuative adottate dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla “<i>cooperative compliance</i>”.</p>

I “COMPLIANCE PROGRAMS” nell’ordinamento italiano

riferimento legislativo	gli elementi di “compliance programs”
<p>L. 68/2015 in materia di delitti contro l'ambiente ed in genere la norma in tema ambientale</p> <p>con richiami al D.Lgs. 152/06</p>	<p>La prevenzione del rischio ambientale può essere ottenuta tramite una efficace organizzazione.</p> <p>Infatti le imprese (private e pubbliche) hanno l’obbligo di <i>“garantire la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale mediante una adeguata azione informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva...”</i> (art. 3 ter del d.lgs. 152/06).</p> <p>In attuazione al principio di precauzione l’operatore deve eseguire una preliminare valutazione scientifica preventiva sui pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente di <i>“un prodotto”</i> o di <i>“un processo”</i> (art. 301 del d.lgs. 152/06)</p> <p>In attuazione del principio di prevenzione l’operatore, quando esiste una minaccia imminente che si possa verificare un danno ambientale, adotta a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza (art. 304 del d.lgs. 152/06)</p>
<p>DLgs. 50/2016 (Codice Appalti)</p> <p>con richiami al DL 1/2012</p>	<p>in materia di “rating di legalità” ed ai documenti necessari per ottenere la valutazione (es. Modello Organizzativo, certificazioni delle procedure adottate)</p>

I “COMPLIANCE PROGRAMS” nell’ordinamento italiano

riferimento legislativo	gli elementi di “compliance programs”
<p>DLgs. 254/2016 in materia di comunicazione di informazioni a parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.</p>	<p>in materia di “<i>comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni</i>”.</p> <p>In particolare l’art. 3 “<i>la dichiarazione individuale di carattere non finanziario, <u>nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa</u></i>”</p>
<p>Testo Unico Bancario e Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 385/93 e D.L. 58/98) e Circolare 385/2013 Banca di Italia</p>	<p>in relazione alle attività bancarie e di intermediazione finanziaria.</p> <p>Nonché le disposizioni di vigilanza per le banche emanate da Banca di Italia</p>
<p>D.Lgs 14/2019, in materia di crisi d’impresa e dell’insolvenza</p>	<p>Si richiama l’innovazione introdotta all’art. 2086 comma 2 c.c. VALEVOLE PER TUTTI GLI IMPRENDITORI</p> <p><i>“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”</i></p>

I Sistemi di gestione a supporto dei “*COMPLIANCE PROGRAMS*”

D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti

- In generale ISO 9001:2015 (sistemi di gestione per la qualità).
- per reati sicurezza BS Ohsas 18001:2007 e ISO 45001:2018 (sistemi di gestione salute e sicurezza sul lavoro),
- per reati ambientali ISO 14001:2015 (sistemi di gestione ambientale),
- per reati privacy/information ISO 27001:2013 (sistemi di gestione sicurezza delle informazioni),
- per reati legati a responsabilità sociale SA 8000 e ISO 26001:2010 (sistemi di gestione per la responsabilità sociale)
- per reati corruzione ISO 37001:2016 (sistemi di gestione per la prevenzione corruzione)

I Sistemi di gestione a supporto dei “*COMPLIANCE PROGRAMS*”

D.Lgs 81/2008 in
tema di sicurezza
sul lavoro

- BS Ohsas
18001:2007 e ISO
45001:2018

Legge 190/2012 e
D.Lgs. 33/2013

- per reati corruzione
ISO 37001:2016
(sistemi di gestione
per la prevenzione
corruzione)

I Sistemi di gestione a supporto dei “*COMPLIANCE PROGRAMS*”

D.Lgs 128/2015

Disposizioni sulla certezza
del diritto nei rapporti tra
fisco e contribuente

- SA 8000 Responsabilità sociale
- ISO 26001:2010 Responsabilità sociale

L. 68/2015 in materia di
delitti contro l'ambiente ed
in genere la norma in tema
ambientale

- ISO 14001:2015

I Sistemi di gestione a supporto della “*COMPLIANCE PROGRAMS*”

DLgs. 254/2016 in materia di comunicazione di informazioni a parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

- SA 8000 Responsabilità sociale
- ISO 26001:2010 Responsabilità sociale
- ISO 27001:2013 sicurezza delle informazioni
- ISO 14001:2015 sistema di gestione ambientale


DLgs. 50/2016
(Codice Appalti)

- ISO 9001:2015
- per reati corruzione ISO 37001:2016 (sistemi di gestione per la prevenzione corruzione)

ESEMPIO

Compliance Programs nelle società controllate dalle PA:

Analisi del contesto,
valutazione del rischio,
trattamento del rischio



Valutazione del rischio

Analisi del contesto

- Contesto esterno
- Contesto interno

Valutazione del rischio

- Identificazione del rischio
- Analisi del rischio e sua ponderazione

Trattamento del rischio

- Identificazione delle misure
- Programmazione delle misure

Valutazione del rischio

Determinazione Anac. 12 del 28.10.15 –
allegato 5

Link

[file:///C:/Users/salvatore%20raia/Downloads/
all.5.valutazione.rischio.pdf](file:///C:/Users/salvatore%20raia/Downloads/all.5.valutazione.rischio.pdf)

Valutazione del rischio

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>
<p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>

Valutazione del rischio

<p style="text-align: center;"><u>Controlli (3)</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Sì, è molto efficace 2</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Sì, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	
<p>NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u></p>	

Valutazione del rischio

TABELLA VALUTAZIONE RISCHI ANTICORRUZIONE

1	2	3	4	5	6	7 - INDICI DI VALUTAZIONE DELLA					8 - INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			9	10	11			
						Discrezionalità del processo	Rilevanza esterna del processo	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico				Impatto reputazionale	Impatto org.vo, economico e su immagine	PROBABILITA'
AREA	PROCESSO	ATTIVITA'	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI														
Aree di rischio generali																			
DEL PERSONALE	Reclutamento personale	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, determinate, contratti in genere	Induzione a favorire candidati particolari, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	----	----	1	5	1	3	1	1	1	1	1	4	2,00	1,75	3,50	B
		Attribuzione delle	Induzione a																

Azioni e Misure	Indicatori, valori attesi e modalità di verifica dell'attuazione	Responsabile dell'attuazione della misura
-----------------	--	---